

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AMBIENTE

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto n. 166);

ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019);

preso atto che il testo in esame novella la previgente disciplina recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003;

preso atto che, nel 2017, le percentuali registrate in Italia sono al di sotto dei *target* previsti per il 2015 dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209;

verificato che il miglioramento dell'indice di riuso e recupero in Italia richiede di dare attuazione alla possibilità indicata dall'articolo 7, comma 1-bis, introdotto dallo schema in esame, di sottoscrivere un Accordo di Programma triennale con il Ministero dell'Ambiente e con le altre associazioni della filiera, incluse le associazioni per il riciclaggio e il recupero energetico, finalizzato a trovare le soluzioni più sostenibili, dal punto di vista sia economico che ambientale, per tutte le frazioni che, ad oggi, non sono ancora avviate al riciclaggio o al recupero;

ritenuto altresì essenziale valorizzare il concetto della reimmersione di un bene per un successivo utilizzo (riuso) con necessità di regolamentare il mercato e lo sbocco commerciale nonché le garanzie e funzionalità stesse del bene;

segnalato in termini generali che, come esplicitamente evidenziato nella relazione illustrativa, l'introduzione dell'obbligo di pesatura dei veicoli in ingresso nel centro di raccolta, di cui alla lettera aa) dello schema, deriva dalla frequente difformità tra quest'ultimo e il peso ricavabile dal libretto di circolazione, difformità da cui deriva la distorsione, in diminuzione, della percentuale di riciclaggio;

preso atto che le difficoltà riscontrate nella vendita di parti di ricambio all'estero – anche alla luce delle prassi interpretative dell'Agenzia delle Dogane – suggeriscono l'opportunità di individuare forme più semplificate di cessione dei pezzi di ricambio all'estero;

valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame, essenzialmente finalizzato a garantire la transizione verso un'economia circolare, rafforzando le misure di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, di reimpiego, riciclaggio e recupero dei veicoli anche con riguardo a singole parti di ricambio, nonché i meccanismi di tracciabilità e la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati;

rilevato che:

1. il termine di 7 giorni di cui alla lettera o), numero 2 appare eccessivamente ristretto;
2. la pratica di radiazione per demolizione si svolge presso gli sportelli telematici dell'automobilista che sono attivati presso gli uffici del PRA e le agenzie di pratiche auto, determinando la necessità per i centri di raccolta di rivolgersi all'intermediazione di agenzie pratiche auto, con conseguenti oneri economici ed amministrativi che potrebbero essere sostanzialmente ridotti consentendo ai centri di raccolta l'accesso telematico gratuito al PRA;
3. occorre differenziare le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione – la cui puntualità è elemento necessario per una elevata tracciabilità e contabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli – prevedendo tuttavia la sospensione dell'autorizzazione solo per i casi di mancata trasmissione della documentazione e non anche per meri errori o incompletezza della medesima, consentendo altresì di poter rettificare la dichiarazione

entro un termine più ampio di quello indicato dallo schema in esame, al fine di renderlo coerente con quello che sarà stabilito con l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come novellato dall'Atto 169 all'esame della Commissione;

osservato altresì che:

a) nell'ambito della definizione di «centri di raccolta» di cui al vigente articolo 3, comma 1, lettera o) del citato decreto n. 209, appare opportuno specificare le operazioni per le quali i centri di autodemolizione possono essere autorizzati, al fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall'attuale diversificazione delle autorizzazioni, che rendono difficoltose anche le attività di monitoraggio e raccolta dati effettuate dagli enti;

b) poiché viene concessa a soggetti diversi dal centro di raccolta la facoltà di ritirare e detenere il veicolo fuori uso in un deposito temporaneo, potrebbe essere utile specificare i requisiti di tale deposito;

c) occorre valutare se la nuova disciplina chiarisca in maniera inequivocabile che il titolare del centro di raccolta procede alla messa in sicurezza del veicolo anche prima che lo stesso venga effettivamente radiato per demolizione;

d) si ritiene opportuno inserire, nel decreto in esame, il riferimento al «registro unico dei veicoli fuori uso» di prossima istituzione;

preso atto della pronuncia della Conferenza Unificata resa nella seduta del 18 giugno 2020, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni riferite all'articolo 1, comma 1 dello schema:

1) alla lettera o), numero 2), sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «dieci giorni lavorativi»;

2) si introduca, all'articolo 5 del citato decreto n. 209, una disposizione diretta ad abilitare il titolare del centro di raccolta, ovvero il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, all'accesso telematico diretto e gratuito al PRA per la radiazione del veicolo fuori uso al fine di semplificare la procedura di cancellazione, consentendo di ridurre i relativi tempi e costi, eventualmente utilizzando lo strumento suggerito nell'osservazione di cui alla lettera d) del presente parere – ossia un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – relativo all'istituzione di un registro unico dei veicoli fuori uso;

3) sostituire la lettera ii) con la seguente: «ii) all'articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione, si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.»»;

e con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 1, comma 1 dello schema:

a) alla lettera a), numero 4, dopo le parole «alla lettera p)» dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire le seguenti «dopo le parole «di cui alla lettera o)», sono inserite le seguenti: «autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e»»;

b) alla lettera f), dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare i requisiti del deposito temporaneo;

c) con riguardo alla lettera l), che novella l'articolo 5, comma 9, si verifichi l'esigenza di specificare che il titolare del centro di raccolta procede alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo, di cui all'allegato I, punto 5, nei termini previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), quindi anche prima della cancellazione del veicolo dal PRA;

d) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-bis) all'articolo 5, comma 10, le parole da «registro di entrata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «registro unico dei veicoli fuori uso da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino al 1° novembre 2020, le predette annotazioni avvengono sul registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (atto n. 166);

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della stessa legge;

rilevato che la direttiva (UE) 2018/849 è stata adottata nel contesto dell'impegno dell'Unione europea di realizzare la transizione verso un'economia circolare e mira, all'articolo 1, a migliorare la gestione dei rifiuti in questione da parte degli Stati membri e a rendere più affidabile la comunicazione dei relativi dati relativi verso la Commissione europea; ai fini del suo recepimento il testo in esame novella la disciplina recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003, anche al fine di aggiornarne i riferimenti normativi interni riguardanti norme ormai abrogate, e coordinarla con il Codice ambientale, con il fine ultimo di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e di migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale della filiera economica coinvolta nel ciclo di utilizzo dei veicoli;

ricordato che gli articoli 2 e 3 della medesima direttiva sono invece oggetto di recepimento da parte dell'atto del Governo n. 167, in materia di rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

rilevato che il termine per il recepimento della direttiva 2018/849 è fissato al 5 luglio 2020, mentre il termine per l'esercizio della delega, originariamente previsto per il 5 giugno 2020, è stato prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa al COVID-19, e che, pertanto, esso verrà a scadere il 5 settembre 2020;

considerato che le modifiche disposte dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, concernono le procedure di riesame da parte della Commissione europea e di emanazione di atti di esecuzione e atti delegati, la soppressione dell'obbligo di relazione triennale degli Stati membri, l'obbligo di trasmissione annuale dei dati sul raggiungimento degli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso;

considerati i criteri direttivi specifici per l'attuazione della delega relativi alla responsabilità estesa del produttore, al riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso e al sistema di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto dei pertinenti criteri direttivi di delega di cui all'articolo 14 della legge n. 117 del 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle modifiche normative relative al sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ii), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di prevedere di poter rettificare la dichiarazione entro un termine più ampio di quello indicato dallo schema;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in coerenza con i principi dell'economia circolare e con il criterio specifico di delega di cui all'articolo 14, comma 1, n. 2), della legge n. 117 del 2019, ulteriori forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente nel rispetto delle norme sulla sicurezza.